

COMUNE DI BOVEZZO
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI)

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | 4 |
| Art. 2 - Soggetto attivo | 4 |
| Art. 3 - Presupposto impositivo..... | 4 |
| Art. 4 - Gestione e classificazione dei rifiuti..... | 5 |
| Art. 5 - Rifiuti assimilati agli urbani..... | 6 |
| Art. 6 - Soggetti passivi | 6 |
| Art. 7 - Costo di gestione..... | 6 |
| Art. 8 - Determinazione della tariffa | 7 |
| Art. 9 - Articolazione della tariffa | 7 |
| Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche..... | 7 |
| Art. 11 - Tariffa per le utenze non domestiche..... | 9 |
| Art. 12 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti..... | 10 |
| Art. 13 - Esclusione dall'obbligo di conferimento | 11 |
| Art. 14 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche non conferibili al pubblico servizio | 11 |
| Art. 15 - Rifiuti Assimilati Avviati al Recupero..... | 13 |
| Art. 16 - Superficie degli immobili | 14 |
| Art. 17 - Periodi di applicazione della tassa | 15 |
| Art. 18 - Scuole statali | 15 |
| Art. 19 - Tassa giornaliera..... | 15 |
| Art. 20 - Tributo provinciale | 16 |
| Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche | 16 |
| Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche | 16 |
| Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio..... | 17 |
| Art. 24 - Agevolazioni..... | 17 |
| Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni..... | 18 |
| Art. 26 - Dichiarazioni..... | 18 |
| Art. 27 - Versamento | 19 |
| Art. 28 - Rateizzazione del versamento ordinario | 20 |
| Art. 29 - Poteri del Comune | 21 |
| Art. 30 - Accertamento..... | 21 |
| Art. 31 - Sanzioni | 22 |
| Art. 32 - Interessi..... | 22 |
| Art. 33 - Rimborsi..... | 22 |
| Art. 34 - Somme di modesto ammontare..... | 23 |
| Art. 35 - Rateizzazione dell'avviso di accertamento..... | 23 |

| | |
|---|----|
| Art. 36 - Contenzioso | 23 |
| Art. 37 - Riscossione coattiva..... | 24 |
| Art. 38 - Entrata in vigore e abrogazioni | 24 |
| Art. 39 - Clausola di adeguamento | 24 |
| Art. 40 - Disposizioni transitorie | 24 |

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TA.RI. istituita dalla Legge 28 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni; l'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. La Tassa sui Rifiuti – Ta.Ri. - è applicata e riscossa direttamente dal Comune di Bovezzo, per gli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Presupposto all'applicazione della Tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, balconi e terrazze scoperti, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi scoperti;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le associazioni, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizi e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla Tassa sui rifiuti:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperti, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Per le utenze domestiche la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. In tal caso sarà attivata la tassazione per la sola parte fissa della tariffa riferita ad un unico occupante qualora i locali siano di fatto non utilizzati.

5. Le utenze domestiche di cui al precedente comma e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non è possibile la cessazione autonoma sono escluse dalla tassa.

6. Per le utenze non domestiche la presunzione di cui al comma 4 è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 4 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico dell'ambiente), dal Regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del suddetto decreto sono:

rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 5 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. I criteri di assimilazione quantitativa e qualitativa ai rifiuti urbani sono definiti nel Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti non assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 7 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 8 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, salvo diverse disposizioni di legge, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 9 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico o altro componente il nucleo, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, verrà presuntivamente utilizzato il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune ove il soggetto passivo ha la residenza, che tale soggetto dovrà dichiarare salvo verifiche presso il Comune di residenza da parte degli uffici comunali. Il contribuente potrà richiedere l'utilizzo di un numero inferiore di componenti dimostrando documentalmente che i locali non vengono utilizzati dall'intero nucleo familiare. Qualora il soggetto passivo sia una persona non fisica, dovrà essere dichiarato il numero di persone che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.

5. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti possibile determinare il numero degli occupanti di cui al comma precedente, verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti del nucleo calcolato in base alle metrature dell'immobile secondo i seguenti parametri:

| Superficie (mq) | | N° componenti |
|-----------------|-------|---------------|
| Da | a | |
| 1 | 30 | 1 |
| 31 | 50 | 2 |
| 51 | 100 | 3 |
| 101 | 150 | 4 |
| 151 | 200 | 5 |
| 201 | oltre | Maggiori di 5 |

6. Per le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito ad uso privato, che non siano di pertinenza dell'abitazione dell'occupante, è applicata la sola parte fissa della tariffa riferita ad una persona.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente (K_a , tabella 1 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare,

moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente (Kb, tabella 2 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

10. Nel caso di dotazione di strumenti per la rilevazione puntuale del rifiuto conferito, annualmente il Consiglio Comunale in occasione dell'adozione del piano finanziario di cui all'art. 8 del presente regolamento, potrà prevedere l'applicazione della tariffa secondo quanto disciplinato dall'art. 14 comma 29, D.L. 201/2011;

Art. 11 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. Si considerano utenze non domestiche tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo. La quota fissa e variabile di tariffa da applicare alle utenze non domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 158/99 nonché i parametri ed i coefficienti in esso indicati.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile o difforme all'attività effettivamente svolta, si applica la tariffa prevista per la categoria che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

| Categoria | Descrizione Attività |
|------------------|---|
| 01 | Associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole (ballo, guida, ecc...) |
| 02 | Cinematografi, teatri |
| 03 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| 04 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 05 | Stabilimenti balneari |
| 06 | Autosaloni, esposizioni |
| 07 | Alberghi con ristorante |
| 08 | Alberghi senza ristorante |
| 09 | Carceri, case di cura e di riposo, caserme |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, Agenzie |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali |
| 13 | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta |
| 14 | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai |
| 15 | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Barbiere, estetista, parrucchiere |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico...) |
| 19 | Autofficina, carrozzeria, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |

| | |
|----|---|
| 22 | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie |
| 23 | Birrerie, hamburgerie, mense |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) |
| 26 | Plurilicenze alimentari e miste |
| 27 | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella 3 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd (tabella 4 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

Art. 12 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Rimangono soggetti alla tassa i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Per la fruizione dell'esclusione si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 14 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree, o loro porzioni, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali anche pericolosi o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Sono in particolare non soggetti a tariffa:

a) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate ai fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);

b) Le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;

c) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.

d) Si intende per superficie detassabile degli insediamenti industriali artigianali e di servizi, la superficie risultante dalla proiezione orizzontale della macchina o altra attrezzatura produttrice di rifiuto speciale o pericoloso (per proiezione si intende l'ingombro massimo della macchina), incrementata del 100% fino al raggiungimento massimo della quota riferito alla superficie produttiva. L'incremento del 100% corrisponde all'area necessaria al funzionamento, alla manutenzione e pulizia della apparecchiatura stessa. I banchi di montaggio e di assemblaggio nonché tutte le superfici adibite al montaggio ed assemblaggio del prodotto finito che producono rifiuti speciali o pericolosi sono detassate nella misura del 20%. La superficie da detassare dovrà essere evidenziata nella planimetria dei locali con indicazione delle zone di produzione dei rifiuti speciali, allegata alla domanda di detassazione.

3. Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo comma 5.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come i precedenti commi, l'individuazione è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

| Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali | |
|---|--|
| Tipologie di attività delle utenze non domestiche | % di riduzione della superficie calpestabile |
| Magazzini senza alcuna vendita diretta | 5 |
| Esercizi commerciali quali ristoranti e simili | 40 |
| Supermercati generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste | 40 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | |
| Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti) | 10 |
| Attività di falegname | 30 |
| Attività di idraulico, fabbro, elettricista | 20 |
| Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine | 30 |
| Attività di lavanderie a secco, tintorie | 15 |
| Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi | 20 |

| | |
|--|----|
| Attività industriali/artigianali | 20 |
| Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e simili | 70 |
| Attività di marmista e lavorazione simili (solo area coperta di lavorazione) | 60 |
| Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta) | 80 |

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

Art. 15 - Rifiuti Assimilati Avviati al Recupero

1. La tassa sui rifiuti non è dovuta dalle utenze non domestiche in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Il comune istituisce apposito fondo destinato alle utenze non domestiche che dimostrino l'avviamento al recupero dei rifiuti assimilati. A tal fine la Giunta Comunale stabilisce annualmente i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati all'agevolazione e determina i criteri per la quantificazione dell'ammontare della tassa non dovuta, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

4. L'esclusione opera esclusivamente sulla quota variabile della Tassa.

5. L'ammontare della tassa sui rifiuti non dovuta è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

6. I termini di presentazione dell'istanza e della relativa documentazione sono da intendersi perentori. Il mancato rispetto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 16 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013, con l'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tarsu, TIA1, Tares). Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni necessarie per la corretta applicazione del tributo.

4. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperti.

b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d) Qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

Art. 17 - Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa sui rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso di inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo al verificarsi del relativo evento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo il giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18 - Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 - Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla provincia sull'importo della tassa.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Il comune istituisce annualmente apposito fondo da destinare al riconoscimento di agevolazioni per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. La Giunta Comunale stabilisce annualmente i criteri e le modalità per beneficiare di tale riduzione ed i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati e provvede alla quantificazione delle somme da erogare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione della ricevuta attestante l'acquisto, dell'apposito contenitore utilizzato per il compostaggio domestico in modo continuativo.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni e alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o altro atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione resa dal titolare a pubbliche autorità.

3. Sono applicate inoltre le seguenti riduzioni della quota variabile di seguito indicate:

a) riduzione del 75% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai seguenti soggetti: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Bovezzo e società dallo stesso interamente partecipate, Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico;

b) riduzione del 75% per gli enti di assistenza e beneficenza, gli oratori parrocchiali, le abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e le comunità alloggio, le ONLUS, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale e i partiti politici;

c) riduzione del 35% per le società sportive dilettantistiche;

d) riduzione del 50% per i parcheggi di uso pubblico le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati dai soggetti di cui all'art.2, 2° comma, della Legge 11.2.1994 n.109, le cui tariffe siano determinate dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servitù di uso pubblico o ceduti in proprietà al Comune le cui tariffe siano determinate dallo stesso Comune;

e) per l'applicazione delle predette riduzioni si applicano il 2° e 3° comma dell'articolo 21 del presente regolamento.

4. Le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo sono finanziate dalla fiscalità generale dell'ente.

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa sui rifiuti è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta più vicino; la riduzione aumenta di tre punti percentuali per ogni 100 metri ulteriori di distanza che va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il punto di raccolta.

2. La tassa sui rifiuti è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 - Agevolazioni

1. Gli interventi economici a carattere socioassistenziale a favore delle utenze domestiche intestate a soggetti che versano in condizioni di grave disagio socio-economico rilevato e documentato dall'Ufficio dei Servizi sociali sono erogate con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale;

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 26 - Dichiarazioni

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'ente agli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; qualora si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di un altro dei soggetti coobbligati;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata; in caso di spedizione fa fede la data di invio.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27 - Versamento

1. La tassa è dovuta dai soggetti obbligati per anni solari, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la detenzione.

2. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza i termini e le modalità di pagamento, le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi se dovuti, e tributo provinciale e può, nelle more dell'avvio delle attività di accertamento, inviare eventuali solleciti bonari.

3. Il pagamento della tassa è fissato in due rate semestrali aventi scadenza entro il mese di luglio dell'anno solare in corso e febbraio dell'anno successivo o con un massimo di tre rate quadrimestrali aventi scadenza di norma entro maggio e ottobre dell'anno solare in corso e febbraio dell'anno

successivo. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Comune può procedere alla notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi anche senza precedenti comunicazioni.

5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe, può essere previsto un acconto calcolato in base alle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile o nell'ultima rata.

6. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

7. L'avviso di pagamento precompilato di cui al comma 2 non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.

8. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento precompilato di cui al comma 2, il contribuente è comunque tenuto a chiederne copia al competente ufficio comunale entro il termine previsto per la scadenza della tassa.

9. Il versamento è effettuato tramite modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

10. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

11. Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo annuo risulti pari o inferiore a euro 5,00.

Art. 28 - Rateizzazione del versamento ordinario

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute di cui all'articolo 27 comma 2.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.

3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a) valutazione della morosità pregressa del richiedente con riferimento anche a precedenti piani di rateizzazione già concessi;

b) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta e dalle condizioni economiche del debitore nei limiti previsti dall'articolo 35 comma 1 del presente regolamento;

c) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.

4. Sulle somme oggetto di rateazione sono applicati gli interessi nella misura disposta dall'articolo 32 del presente regolamento.

5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il debito non può più essere rateizzato.

6. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Art. 29 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il funzionario sottoscrive i provvedimenti afferenti a tali attività e assume la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 30 - Accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.

2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.

3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

5. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

6. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, così come

disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6/06/2001 esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni previste per i commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dall'articolo 1, commi dal 161 al 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

7. Nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso con la riduzione delle sanzioni, in conformità di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Art. 32 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla

restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulla somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 5,00 per ciascun anno d'imposta.

Art. 34 - Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 12,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di tassazione; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00) così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Art. 35 - Rateizzazione dell'avviso di accertamento

1. In caso di temporanea difficoltà oggettiva del contribuente ad adempiere, l'imposta derivante da avvisi di accertamento ed i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 32 del presente Regolamento, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre 6.000,00 fino a trentasei rate mensili;

2. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 6.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fidejussoria.

Art. 36 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce gli effetti anche di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa; la responsabilità della procedura è in capo al soggetto individuato da specifico atto di Giunta Comunale.

3. Oltre all'accertamento con adesione previsto dal precedente articolo 30 comma 6, si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 37 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 38 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la IUC nei Capi I III e V.

Art. 39 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernenti le materie tributarie qui regolamentate.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune, o il soggetto eventualmente competente, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa sui Rifiuti entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.